



CITTA' di CASTIGLIONE delle STIVIERE
Provincia di Mantova
Ufficio Tributi

TESTO UNICO
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 20 dicembre 2007
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 23 aprile 2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.121 del 22 dicembre 2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.94 del 22 dicembre 2009
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 13/7/2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 21/5/2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 4/6/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 3/3/2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/1/2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 9/2/2018
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.93 del 29/10/2018 e n.122 del
21/12/2018
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 28/09/2020

TITOLO I **Disposizioni generali**

CAPO I **Statuto del contribuente**

ART. 1 – Ambito e scopo del Testo Unico

1. Il presente Titolo disciplina l'attività di accertamento, la riscossione, il rimborso e ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie del Comune di Castiglione delle Stiviere.
2. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
3. La gestione dei singoli tributi è disciplinata dai successivi Titoli, ad esclusione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani per la quale rimane vigente lo specifico regolamento.
4. Le norme del Testo Unico (T.U.) sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

ART. 2 – Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente titolo disciplinano gli obblighi che il comune si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

ART. 3 – Chiarezza e certezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari e gli atti amministrativi comunali devono essere redatti in modo chiaro, per consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. Qualora norme di legge rendano inapplicabile una qualsiasi disposizione del presente T.U., il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

4. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore.
5. Per garantire la certezza del comportamento da tenere ai fini tributari è istituito per il contribuente il diritto di interpello disciplinato dagli artt.21 e seguenti.

ART. 4 – Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. Ogni provvedimento adottato in materia tributaria deve essere adeguatamente pubblicizzato.
2. Il servizio d'informazione ai cittadini in materia di tributi comunali è assicurato nel rispetto delle seguenti modalità:
 - apertura di sportelli nei giorni feriali
 - attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche (portale comunale, news letter),
 - affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale,
 - comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiofoniche d'interesse locale.
3. Il Comune trasmette alle associazioni rappresentative d'interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, copia delle disposizioni tributarie approvate, le modificazioni delle stesse e le aliquote annualmente deliberate.

ART. 5 – Semplificazione degli adempimenti tributari

1. Le disposizioni tributarie devono tenere conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalla legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge.
2. A tal fine vengono introdotti gli istituti della compensazione tributaria e quella dell'accollo (artt.25-26).

ART. 6 – Rapporto con i contribuenti

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. Le informazioni ai contribuenti riguardano sia gli obblighi tributari che eventuali regimi agevolativi comunque denominati.
3. Le informazioni ai contribuenti sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
4. Il Difensore civico, su domanda del contribuente interessato, può rivolgere richieste di documenti o di chiarimenti relativi all'attività dell'ufficio tributario sul caso segnalato.

ART.7 – Regolamenti, aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi. I Regolamenti così adottati hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio comunale a condizione che siano pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it del Dipartimento Finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno.¹
2. Alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, provvede la Giunta Comunale in conformità ai criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, entro il termine previsto dal comma 1.
3. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe ed aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

CAPO II

Accertamento delle entrate tributarie

ART. 8 – Forma di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie nell'ambito di una delle seguenti:
 - in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del Dlgs n.267/2000;
 - mediante affidamento a terzi secondo le modalità di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del Dlgs n.446/1997.
2. L'affidamento della gestione a terzi deve essere effettuato nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. La forma di gestione deve essere scelta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

ART.9 - Il funzionario responsabile del tributo

1. Il Funzionario Responsabile del tributo è il Dirigente responsabile del servizio tributi o suo delegato;² egli:

¹ Comma così modificato con atto CC n. 36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. Nella precedente versione così recitava: "1. Il Consiglio Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi. I Regolamenti così adottati hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio comunale. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. La pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e della Finanza Pubblica sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale."

² Le parole "o suo delegato" sono state aggiunte con atto CC n.36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020.
TESTO UNICO 2020
TRIBUTI

- a) vigila su tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) segue il contenzioso in collaborazione con l'ufficio addetto;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 15;
 - g) esamina le dichiarazioni di compensazione.
 - h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - i) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge, dal presente regolamento e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
2. In caso il tributo sia in concessione, al concessionario del servizio sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo stesso; il rappresentante del concessionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi ed è responsabile del contenzioso ai sensi del capitolato d'appalto che disciplina il contratto.

ART. 10 – Le dichiarazioni tributarie

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o rispettivo titolo del presente T.U.;
2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti.
3. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.
4. Le dichiarazioni tributarie, le istanze, le comunicazioni e simili, riguardanti i tributi comunali, possono essere inoltrate dal contribuente o da un suo delegato anche in formato elettronico firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del DLgs n. 82/2005.³

³ Comma così modificato con atto CC n. 36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. La precedente versione così recitava: "4. *Le dichiarazioni tributarie, le istanze, le comunicazioni e simili, riguardanti i tributi comunali, possono essere inoltrate dal contribuente o da un suo delegato anche in formato elettronico firmato digitalmente con la carta d'identità elettronica o con una firma digitale a norme AIPA*".

ART. 11 - Attività di controllo e accertamento

1. L'ufficio tributi procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato.
2. Il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
3. Nei casi di incertezza dell'inadempimento, anche al fine di limitare il contenzioso, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, il responsabile del tributo può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni relative a ciascuna entrata. In ogni caso è esclusa l'applicazione ai tributi locali dell'art. 5-ter del D. Lgs. 218/1997 (ndr. Invito obbligatorio al contraddittorio).⁴
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n.472/1997, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
6. A far data dal 1° gennaio 2020 gli avvisi di accertamento, nonché i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, emessi ai sensi e con le modalità dei commi 792 e seguenti dell'art.1 Legge n.160/2019, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di

⁴ Il periodo: *“In ogni caso è esclusa l'applicazione ai tributi locali dell'art. 5-ter del D. Lgs. 218/1997 (ndr. Invito obbligatorio al contraddittorio)”* è stato aggiunto con atto CC n. 36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020.

pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì indicare che costituiscono "Titolo Esecutivo" idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste anche ai fini dell'esecuzione forzata.⁵

ART. 12 - Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Sono ripetibili le spese per la notifica degli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni concernenti le entrate tributarie, nei confronti dei destinatari degli atti notificati. L'ammontare di tale spese è fissato nella misura prevista dalle tariffe postali vigenti.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore, previa nomina da parte del dirigente competente ai sensi di commi 158-159-160 dell'articolo unico della legge n.296 del 27/12/2006.

ART. 13 – Contenzioso

1. Il contenzioso tributario, in tutti i gradi di giudizio, è curato dal funzionario responsabile di cui all'art.9 del presente regolamento.
2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.⁶

ART. 14 - L'autotutela.

1. Il funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, *secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. 37/97, può procedere:*
 - a. all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b. alla sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato .⁷

⁵ Comma aggiunto con atto CC n.36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020

⁶ Comma aggiunto con atto CC n.36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020

⁷ Comma così modificato con atto CC n.36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. La precedente versione così recitava:” 1. Il funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

- alla sospensione o alla revoca d'ufficio di provvedimenti che per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento, di sospensione o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e comunicato al destinatario dell'atto. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.⁸
3. In pendenza di giudizio, il funzionario responsabile, prima di attivarsi per l'annullamento di un provvedimento, dovrà procedere all'analisi dei seguenti fattori:
 - grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata in materia,
 - valore della lite,
 - costi amministrativi connessi alla difesa.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento con atto motivato.
5. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente pagate.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune

CAPO III **Riscossione e rimborsi**

ART. 15 – Riscossione e limiti di importo.⁹

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei rispettivi titoli che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge. Ai fini della semplificazione degli adempimenti, il Comune predispone sistemi di pagamento aggiuntivi.
2. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Nel rispetto dei principi posti dall'art.25 della legge 27 dicembre 2002, n.289, non vengono riscossi importi dei tributi locali inferiori a € 12,00; non si fa luogo all'accertamento per importi non superiori ad € 30,00 comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica. Per l'imposta sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni ed il cosap il versamento minimo è € 1,00.¹⁰

⁸ La frase: "*L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.*" è stata aggiunta con atto CC n. 36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020.

⁹ Le parole: "*e limiti di importo*" sono state aggiunte con atto CC n. 36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020.

¹⁰ Il comma è stato così modificato con atto CC n. 36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. La precedente versione così recitava: "*3. Nel rispetto dei principi posti dall'art.25 della legge 27 dicembre 2002, n.289, non vengono riscossi importi inferiori a € 12,00, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi. Per l'imposta sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e la tosap, il versamento minimo è € 1,00.*"

4. La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art.1, commi 792-804 della legge n.160/2019, a seguito dell'intervenuta esecutività di:
 - a. avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo, di cui al precedente articolo 11 comma 6, ai sensi dell'art.1 comma 792 della legge 160/2019 e successive modificazioni;
 - b. ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal RD n.639/1910;
 - c. cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al DPR n.602/1973.Il titolo di pagamento di cui alle lettere b. e c. deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo; l'avviso di accertamento di cui alla lettera a. deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.¹¹
5. Soppresso.¹²
6. Soppresso.¹³

ART. 16 – Dilazione del versamento (resta in vigore per tutti i titoli non precettivi ad es. Tari avvisi di pagamento e solleciti, vecchi accertamenti sia IMU che Tari)¹⁴

1. L'ufficio tributi può consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di debiti certi, liquidi ed esigibili, la dilazione di pagamento nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) L'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a € 100,00 per le persone fisiche e € 1.000,00 per le persone giuridiche e le ditte individuali;
 - b) L'importo di ogni rata non può essere inferiore a € 20,00;
 - c) Di norma l'ufficio tributi concede una rateazione di 12 rate mensili, o 6 rate bimestrali, o 4 rate trimestrali;
 - d) Per gli avvisi di accertamento emessi a far data dal 1° gennaio 2020 di importo superiore ad € 6.000,00 la durata della rateazione è prevista nel limite massimo di 36 rate mensili.¹⁵
 - e) Il funzionario responsabile del tributo stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito tenendo in considerazione l'entità dello stesso, la

¹¹ Il comma è stato così modificato con atto CC n. 36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. La precedente versione così recitava: "4. La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali, è effettuata con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali attraverso l'ingiunzione prevista e disciplinata dal R.D. n. 639/1910 o l'iscrizione a ruolo. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'aggio a remunerazione della riscossione coattiva viene applicato ai sensi dell'art.17 del Dlgs 112/99."

¹² Comma soppresso con atto CC n. 36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020.

¹³ Comma soppresso con atto CC n. 36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020.

¹⁴ Nota introdotta con atto CC n. 36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020.

¹⁵ Lettera d) è stata così modificata con atto CC n. 36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. I contenuti delle precedenti lettere d), e) ed f) sono di fatto riportati alle lettere e), f) e g).

- situazione patrimoniale del debitore e la sua possibilità di pagamento. In casi particolari può concedere rateazioni fino ad un massimo di 48 rate mensili;
- f) In ogni caso il piano di dilazione non deve pregiudicare il credito per prescrizione e pertanto l'ultima rata deve scadere almeno 6 mesi prima della prescrizione del credito tributario;
 - g) Per verificare lo stato di difficoltà economica l'ufficio tributi potrà richiedere al contribuente la dichiarazione ISEE di cui al DPCM n.159 del 5 dicembre 2013. In caso di attività economiche, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene verificato sulla base di indicatori economico-finanziari in attuazione di criteri generali stabiliti dalla Giunta Comunale. Qualora venga fornita idonea garanzia, l'Ufficio Tributi può prescindere dalla verifica delle condizioni di difficoltà economica.
2. L'istanza di rateizzazione dovrà pervenire all'ufficio tributi dalla data di scadenza di versamento del tributo e comunque prima dell'inizio delle procedure di esecuzione-
 3. La richiesta di rateazione può essere avanzata anche nel caso in cui una o più persone fisiche appartenenti allo stesso nucleo familiare, abbiano debiti che, considerati nel loro insieme, raggiungano le soglie indicate al precedente comma 1 lett. a).
 4. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del complessivo debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima¹⁶ rata non versata.
 5. Abrogato.¹⁷
 6. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile. Sugli importi di cui al comma 802 dell'art.1, Legge

¹⁶ Comma modificato con atto CC n. 9 del 25/1/2017

¹⁷ Articolo modificato con atto CC n.17 del 3/3/2016; nelle precedente versione così recitava: *1. L'ufficio tributi può consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati oggetto di attività di accertamento da parte dell'ufficio stesso, il pagamento dei medesimi in non più di 12 rate e comunque entro un anno dalla notifica dell'atto, previa applicazione, a partire dalla scadenza del pagamento, degli interessi legali. Per verificare lo stato di difficoltà economica l'ufficio tributi potrà richiedere al contribuente la dichiarazione ISEE di cui al DPCM n.159 del 5 dicembre 2013. (Comma modificato, con l'aggiunta dell'ultimo periodo, con delibera CC n. 41 del 4/6/2015 ed in vigore dal 1 gennaio 2015) 2. L'istanza di rateizzazione dovrà pervenire all'ufficio tributi entro 60 giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi con le modalità individuate dall'ufficio tributi del comune. 3. La richiesta in oggetto può essere avanzata nel caso in cui uno o più contribuenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, ricevano uno o più avvisi per un importo complessivo minimo di euro 1.500,00. Se la richiesta risulta conforme al presente articolo, l'ufficio tributi emetterà una nota di assenso autorizzando i versamenti così concordati. 4. Nel caso di mancato pagamento di due rate, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del complessivo debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della prima rata non adempiuta. In caso contrario l'importo verrà iscritto a ruolo ai sensi di legge. 5. Per importi superiori ai € 5.000,00 il riconoscimento della dilazione di pagamento è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria. 6. Entro 10 gg dal versamento dell'ultima rata, il contribuente deve fornire all'Ufficio Tributi copia dei bollettini di versamento pagati e, l'ufficio, provvederà a quantificare gli interessi al saggio legale sull'importo delle singole rate in riferimento al solo importo dovuto a titolo di imposta; gli interessi saranno calcolati dal momento della notifica dei singoli avvisi fino al versamento dei rispettivi importi, e saranno comunicati al contribuente con bollettino precompilato, che andrà versato in concomitanza dell'ultima rata. Verranno considerate prive di interessi le rate pagate entro i 60 gg dalla notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, termine ordinario concesso per il pagamento. 7. Ricontrato il pagamento di tutte le rate alle scadenze concordate, l'ufficio Tributi rilascerà quietanza liberatoria con la quale l'adempimento si riterrà ultimato in modo corretto. 8. Il responsabile dell'area economico-finanziaria può accordare la possibilità di rateizzare il pagamento a contribuenti in particolari condizioni economiche, anche in deroga a quanto sopra stabilito, purchè la rateazione non pregiudichi il credito per prescrizione e ferma restando l'applicazione degli interessi. (Comma modificato con delibera CC n.41 del 4/6/2015 ed in vigore dal 1 gennaio 2015. Nella precedente versione il comma così recitava: "Il responsabile dell'area economico-finanziaria può accordare la possibilità di rateizzare il pagamento a contribuenti in particolari condizioni economiche".)*

n.160/2019, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.¹⁸

7. Abrogato

8. Abrogato.

9. Le somme incassate ratealmente vanno a soddisfare i debiti nell'ordine progressivo delle annualità del tributo dovuto.¹⁹

ART. 17 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente con apposita istanza motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'estensione del predetto termine a cinque anni, è prevista in prima applicazione, ai rapporti pendenti al 1° gennaio 2007 ai sensi della precedente normativa.
3. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta.
4. Sulle somme oggetto di rimborso sono applicati gli interessi di cui al successivo art.18, a decorrere dal giorno dell'avvenuto pagamento.
5. Non si effettuano rimborsi per importi del tributo inferiori a € 12,00; per l'Imposta sulla pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, Tosap e Cosap non si effettuano rimborsi per importi inferiori a € 1,00.²⁰

ART.18 - Interessi

¹⁸ Il comma è stato così modificato con atto CC n. 36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. La precedente versione così recitava: "*Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.*"

¹⁹ Il comma è stato così modificato con atto CC n. 36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. La precedente versione così recitava: "*9. Le somme incassate ratealmente vanno a soddisfare i debiti nell'ordine progressivo delle annualità di accertamento.*"

²⁰ Il comma è stato così modificato con atto CC n. 36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. La precedente versione così recitava: "*Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a € 12,00; per l'Imposta sulla pubblicità. Diritti sulle pubbliche affissioni e Tosap non si effettuano rimborsi per importi inferiori ad € 1,00.*"

1. La misura annua degli interessi è determinata applicando il tasso di interesse legale.
2. La Giunta Comunale, con provvedimento motivato, può variare la misura degli interessi nei limiti di tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

CAPO IV Sanzioni

ART. 19 – Applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme tributarie sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art.9 del presente T.U., nel rispetto dei principi e criteri di cui ai Dlgs n.471-472-473 del 28/12/1997 e successive modificazioni.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.²¹
3. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.²²
4. Si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.²³
5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono ridotte a un terzo²⁴ se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.²⁵

²¹ Il comma è stato così modificato con atto CC n. 36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. La precedente versione così recitava: "Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00."

²² Il comma è stato così modificato con atto CC n. 36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. La precedente versione così recitava: "Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta."

²³ Il comma è stato così modificato con atto CC n. 36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. La precedente versione così recitava: "Si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00 per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele."

²⁴ Le nuove misure sanzionatorie si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del DL n.201/2011 vale a dire dal 6 dicembre 2011. (Fino ad allora la riduzione era di un quarto.)

6. Chi non esegue in tutto o in parte il versamento dovuto, alle scadenze prescritte, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, oltre a quanto previsto dal successivo art.28, comma 1, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

ART. 20 - Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta, e tali da non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Amministrazione.
2. E' altresì esclusa la punibilità in caso di versamenti tempestivi effettuati ad ufficio incompetente, purché vengano accreditati al comune di Castiglione delle Stiviere.
3. Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

CAPO V Diritto di interpello

ART. 21 – Materie oggetto di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni d'incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa tributaria inerente l'applicazione di un tributo locale, può inoltrare al Comune di Castiglione delle Stiviere istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

ART. 22 – Istanza d'interpello

1. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata mediante consegna al comune di Castiglione delle Stiviere o con spedizione a mezzo del servizio postale,

²⁵ Il comma è stato così modificato con atto CC n. 36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. La precedente versione così recitava: "Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 del presente articolo sono ridotte a un terzo²⁵ se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione."

in plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata.²⁶

2. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
3. L'istanza, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal suo delegato, deve contenere, oltre i dati identificativi e l'indicazione di un recapito anche telematico, presso il quale effettuare le comunicazioni degli stessi, la descrizione circostanziata e specifica del quesito eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso qualora non sia già in possesso dell'Ente, e la specifica disposizione di cui si chiede l'interpretazione; il contribuente deve altresì indicare l'esposizione, in modo chiaro e univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che s'intende adottare.²⁷
4. Qualora l'istanza sia carente di uno o più dei requisiti di cui al punto precedente, l'Ente invita il contribuente alla regolarizzazione o integrazione entro il termine di 30 giorni, decorsi i quali senza che egli abbia adempiuto, l'istanza è dichiarata inammissibile.²⁸
5. L'istanza è altresì inammissibile quando:
 - a) è priva dei dati identificativi dell'istante e della specifica e circostanziata descrizione della fattispecie;
 - b) è stata presentata dopo aver messo in atto il comportamento o l'attuazione²⁹;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni d'incertezza, ossia qualora lo Stato o l'Ente abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, cui sia stata data pubblica diffusione;
 - d) verte su questioni per le quali siano già state avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza.³⁰

ART. 23 – Adempimenti dell'ufficio

1. La risposta scritta e motivata è notificata al contribuente entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza; qualora non pervenga entro tale termine, s'intende che l'ufficio concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato.
2. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'ufficio tributi può richiedere, una sola volta, al contribuente d'integrare la documentazione. In tal caso il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le

²⁶ Comma modificato con delibera CC n.9 del 25/1/2017

²⁷ Comma modificato con delibera CC n.9 del 25/1/2017

²⁸ Comma sostituito con delibera CC n.9 del 25/1/2017. Nelle precedente versione così prevedeva: "4. *Non ricorrono le obiettive condizioni d'incertezza qualora lo Stato o l'Ente abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, cui sia stata data pubblica diffusione*"

²⁹ Vedi articolo 21 comma 2

³⁰ Comma inserito con delibera CC n.9 del 25/1/2017

stesse modalità dell'istanza di interpello. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello. Qualora l'ufficio debba richiedere documentazione agli altri uffici comunali o ad altri enti, i termini sono sospesi fino alla ricezione di quanto richiesto.³¹

ART. 24 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta dell'ufficio vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente, purchè siano riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa precedentemente data nella risposta del Comune. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo e sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
2. Resta salvo il potere di autotutela dell'ufficio in relazione alle risposte rese anche tacitamente.
3. Il Comune può comunicare al contribuente una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente data. Se il contribuente, prima della rettifica, si è già uniformato all'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell'istanza) nessuna pretesa può essere avanzata dal Comune né per il recupero dell'imposta né per le sanzioni. Se invece, il contribuente non si adegua ai comportamenti prescritti dal Comune, anche in seguito alla rettifica, il Comune stesso procede al recupero della maggiore imposta eventualmente dovuta e i relativi interessi, senza l'applicazione delle sanzioni.
4. In pendenza dei termini dell'istruttoria l'istante può rinunciare all'interpello in modo esplicito. In caso di rinuncia esplicita o implicita, di cui all'art. 23, comma 2, il procedimento si chiude in modo anticipato senza che la risposta venga resa e che il silenzio assuma significato.³²
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.³³

CAPO VI

Accollo e compensazione tra crediti e debiti tributari

ART. 25 – Accollo

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario: il soggetto terzo versante non risponde, in ogni modo, di errori, incompletezze od omissioni, restando responsabile del debito tributario il soggetto passivo individuato dalla legge.

³¹ Comma modificato con delibera CC n.9 del 25/1/2017.

³² Comma inserito con delibera CC n.9 del 25/1/2017.

³³ Comma inserito con delibera CC n.9 del 25/1/2017.

2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - generalità e codice fiscale dell'accollante,
 - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

ART. 26 – Compensazione

1. E' ammessa la compensazione tra debiti e crediti di tributi comunali, secondo le seguenti disposizioni.
2. E' ammessa la compensazione tra tributi comunali diversi, ad eccezione di quelli gestiti da soggetti terzi ai sensi dell'art.8 del presente regolamento.³⁴
3. L'istanza di compensazione deve essere presentata al soggetto che gestisce il tributo per il quale si chiede la compensazione.
4. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo anche per annualità precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
5. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tipo di tributo e l'importo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta,
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
7. Nel caso in cui il Comune accerti il diritto ad un rimborso, e nel contempo, l'esistenza di un debito anche per annualità diverse, procede alla compensazione di tali somme informando il contribuente e provvedendo al recupero o al rimborso delle eventuali differenze.³⁵

³⁴ Comma sostituito con atto CC n.17 del 3/3/2016; nella precedente versione così recitava: *2. E' esclusa la compensazione: fra tributi gestiti in economia dal comune e tributi gestiti da soggetti terzi ai sensi dell'art.8 del presente regolamento*

³⁵ Comma così modificato con atto CC n.36 del 28.08.2020 in vigore dall'1.1.2020. La precedente versione così recitava: *"Nel caso in cui il Comune accerti il diritto ad un rimborso, e nel contempo, l'esistenza di un debito d'imposta"*
TESTO UNICO 2020
TRIBUTI

8. Il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati è di € 100.000,00.

CAPO VII

Ravvedimento Operoso

ART. 27 – Ravvedimento Operoso

Il contribuente può regolarizzare di sua iniziativa le violazioni connesse al pagamento ed alla dichiarazione dell'imposta. Il ravvedimento comporta l'applicazione di sanzioni ridotte ma deve avvenire prima che sia iniziata qualsiasi attività accertativa del Comune della quale il contribuente abbia avuta formale conoscenza.

Il contribuente che intende avvalersi del ravvedimento operoso deve darne comunicazione scritta al Comune allegando fotocopia della ricevuta dei versamenti effettuati.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al versamento del tributo o del maggiore tributo, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ART.28 – Sanzioni applicabili

1. La sanzione è ridotta nelle misure previste dal comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs.472/1997 e s.m.i.³⁶
2. abrogato.
3. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.
4. Soppreso.³⁷

anche per annualità diverse, procede alla compensazione di tali somme informando il contribuente e provvedendo al recupero o al rimborso delle differenza d'imposta."

³⁶ Comma così modificato con atto CC n.36 del 28.08.2020 in vigore dall'1.1.2020. La precedente versione così recitava: "1. La sanzione è ridotta:

- ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine dei 30 giorni dalla data della sua commissione;
- ad un ottavo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- ad un nono³⁶ del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni."

³⁷ Comma soppresso con atto CC n.36 del 28.08.2020 in vigore dall'1.1.2020.

5. È consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del cd. Ravvedimento parziale o frazionato di cui all'art.13-bis del D. Lgs n.472/1997, purché effettuato nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 dell'articolo 13 del medesimo Dlgs n.472/1997. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.³⁸

CAPO VIII

Norme finali e transitorie

ART. 29 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente T.U., si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente T.U.
3. I regolamenti comunali che disciplinavano l'imposta comunale sugli immobili, la tassa occupazione spazi ed aree pubblici, l'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, l'accertamento con adesione nei tributi locali sono abrogati.

³⁸ Comma aggiunto con atto CC n.36 del 28.08.2020 in vigore dall'1.1.2020
TESTO UNICO 2020
TRIBUTI

TITOLO II

Norme per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali

CAPO I

Accertamento con adesione

Art. 30 Principi generali

1. Il Comune di Castiglione delle Stiviere, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie sancita dagli artt. 50 e 52 del D. Lgs. 446/97, ha introdotto, nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n.218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, utile quale elemento deflativo e di prevenzione del contenzioso.

Art. 31 Ambito dell'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette «di diritto» e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, compiendo una attenta valutazione del rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il dovere dell'ufficio di annullare l'atto di accertamento, nell'esercizio dell'autotutela, qualora rilevi, dopo l'adozione, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo.

CAPO II

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Art. 32 Competenza

1. Competente alla definizione è il Funzionario Responsabile del tributo previsto dall'art.9 del presente T.U.

Art. 33 Avvio del procedimento

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
2. a cura dell'ufficio competente, prima della notifica dell'avviso di accertamento, con un invito a comparire;
3. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 34 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria e dei periodi di imposta suscettibili di accertamento con adesione, le maggiori imposte, sanzioni e interessi, dovuti in caso di definizione agevolata, dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, nonché del giorno e del luogo della comparizione per la definizione dello stesso.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico ecc., che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

5. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
6. Soppresso.
7. Soppresso.
8. Non si applica l'art.5-ter del D.L.gs n.218/1997 (cd. invito obbligatorio).³⁹

Art. 35 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.34, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Responsabile del procedimento.

Art. 36 Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile dell'Ufficio o da un suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la

³⁹ Comma aggiunto con atto CC n.36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020.
TESTO UNICO 2020
TRIBUTI

liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 37 Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.⁴⁰
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo qualora la somma dovuta superi € 516,46, elevabile a sedici rate se tale somma supera € 51.645,69.⁴¹
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

Art. 38 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla

⁴⁰ Comma così modificato con atto CC n.36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. La precedente versione così recitava: "La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso."

⁴¹ Comma modificato con delibera CC n. 12 del 9/2/2018 ed in vigore dal 1 gennaio 2018. Nella precedente versione il comma così recitava: "*Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo qualora la somma dovuta superi € 516,46, elevabile a 12 rate se tale somma supera € 51.645,69*".

data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO III

Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 39 Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo⁴² del minimo previsto dalla legge.
- 1 bis. Soppresso.⁴³
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo⁴⁴ se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

ART. 39 BIS Rinuncia all'impugnazione degli avvisi di accertamento. Soppresso⁴⁵

⁴² Le nuove misure sanzionatorie si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del DL n.201/2011 vale a dire dal 6 dicembre 2011. (Fino ad allora la riduzione era di un quarto.)

⁴³ Comma soppresso con atto CC n. 36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020.

⁴⁴ Le nuove misure sanzionatorie si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del DL n.201/2011 vale a dire dal 6 dicembre 2011. (Fino ad allora la riduzione era di un quarto.)

⁴⁵ Articolo soppresso con atto CC n. 36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020.

Titolo III
Norme per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili

CAPO I
Definizioni

ART.40 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali (art.1 del D.Lgs. 504/92), o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. I terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Castiglione delle Stiviere sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

ART.41 Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 40 del presente titolo:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel successivo punto c) del presente comma, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi coltura ed all'allevamento di animali. Ai fini della predetta agevolazione il soggetto passivo deve prestare all'attività agricola una quantità e qualità di lavoro corrispondente ad almeno il 50 % del reddito complessivo imponibile IRPEF, determinato per l'anno precedente, senza far confluire in esso trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, proprietario dell'area e che coltiva direttamente il fondo medesimo, è in ogni caso assoggettato all'ICI, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 44, nell'anno di utilizzazione edificatoria dell'area o di sua alienazione come area edificabile.
Il Responsabile del Settore Edilizia Privata, o suo delegato, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
 - c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile. Si considerano

coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART.42 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 40, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 44, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessioni su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

ART.43 Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 40 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3 del presente regolamento (per i quali avrebbe la soggettività passiva) quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente su suo territorio.

ART.44 Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 40.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Abrogato

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato.
6. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero se antecedente sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d), e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero ovvero se antecedente fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
8. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui al Dlgs n.490/1999 e successive modificazioni la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, moltiplicatore pari a 100. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

ART.44-Bis Base imponibile fabbricati collabenti

1. Per fabbricato collabente si intende "fabbricato in fase di crollo". Si tratta di unità che non posseggono più i requisiti per essere riconosciute fabbricati e per le quali i danni causati sono tali da renderle permanentemente non abitabili e/o agibili.
2. Gli immobili che risultano censiti in catasto come unità collabenti sono soggetti all'imposta comunale sugli immobili, considerando come base imponibile il valore venale dell'area fabbricabile, utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali vigenti nel Comune.
3. Nel caso in cui l'unità collabente sia situata in zone agricole, il valore dell'area fabbricabile sarà dato applicando all'indice di utilizzazione fondiaria della categoria omogenea più bassa tra le aree di trasformazione residenziale, il volume potenzialmente realizzabile. Il volume potenziale sarà calcolato moltiplicando la superficie utile per un'altezza virtuale di 3,00 ml, individuata secondo le modalità di calcolo contenute nello strumento urbanistico vigente.

ART. 45 Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dall'art.7, comma 1 del presente T.U.
2. L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
4. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
5. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

CAPO II

Esenzioni, riduzioni, agevolazioni e detrazioni

ART. 46 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purchè compatibili con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non esclusivamente commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART. 47 Riduzione e detrazioni dell'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal responsabile del Settore Edilizia Privata, o tecnico suo delegato, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione

della domanda di perizia all'Ufficio Tributi oppure dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'articolo 49 del presente regolamento.

3. L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

4. *abrogato*

5. *abrogato*

6. *abrogato*

7. *abrogato*

8. *abrogato*

9. *abrogato*

ART.47 bis Immobili adibiti ad abitazione principale

1. E' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
2. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica salvo prova contraria. Sono parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
3. L'esclusione di cui al comma 1 si estende agli immobili qualificabili come pertinenze ai sensi degli artt.817 e 818 del Cod. Civ; essa è limitata alle sole categorie classificate come C/2 (depositi), C/6 (autorimesse), ovvero C/7 (tettoie chiuse o aperte) e per non più di due pertinenze per ciascuna abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o Enti ad essi subentrati.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì nel caso di soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
6. Per le fattispecie che non usufruiscono dell'esclusione di cui al comma 1, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo come definita al comma 2, si detraggono, fino a concorrenza del

suo ammontare, € 135,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

ART.48 – Agevolazioni connesse alle procedure dei commi 336-337 dell'art.1, legge n.311/2004

1. I soggetti che possono usufruire dell'agevolazione sono i titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non iscritte in Catasto, ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie che, prima della richiesta formale da parte del comune ai sensi del comma 336 dell'art.1, L.n.311/2004, provvedono a presentare alla competente Agenzia Provinciale del Territorio gli atti di attribuzione o aggiornamento previsti dal decreto del Ministero Finanze 19/4/1994 n.701, indicando, a pena di decadenza dall'agevolazione, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.
2. L'importo da versare deve comprendere cinque annualità di imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell'agevolazione, con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l'esclusione, in entrambi i casi, di sanzioni ed interessi. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore ai cinque anni, l'importo deve essere calcolato con decorrenza dell'effettiva variazione.
3. Il perfezionamento della definizione agevolata avviene col pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla presentazione all'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al DM 701/94, da effettuarsi entro il termine perentorio del 30/06/2008⁴⁶, salvo proroga motivata dalla Giunta comunale, e con le modalità indicate dall'ufficio ICI a pena di inammissibilità.
4. Il Comune verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza, liquida le maggiori somme dovute, con le relative sanzioni ed interessi.
5. Qualora l'atto di attribuzione o di aggiornamento non contenga la data di mancata presentazione della variazione catastale o indichi tale data in modo errato, e in caso di omesso versamento non può essere applicata l'agevolazione prevista da questo articolo. In questo caso l'ufficio ici, laddove riesca ad individuare la data cui riferire

⁴⁶ Termine prorogato prima al 31/12/2008 con Atto G.C. n. 80 del 10/4/2008, al 31/12/2009 con Atto G.C. n. 237 dell'11/12/2008, al 31/12/2010 con Atto G.C. n. 171 del 25/11/2009 e successivamente al 31/12/2011 con Atto G.C. n. 182 del 26/11/2010.

la mancata variazione, provvede ad accertare la differenza di imposta con le relative sanzioni ed interessi; in alternativa con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a.r. l'Ente attiva la procedura di cui ai commi 336-337 della legge 30/12/2004 n.311.

6. Nel caso in cui, a seguito dell'attività di controllo eseguita dall'Agenzia del Territorio sulla base del DM 701/1994, gli atti di attribuzione o aggiornamento vengono sottoposti a rettifica, il comune procede al recupero dell'ICI dovuta sulla differenza di rendita, senza sanzioni ed interessi o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate.
7. All'importo dovuto può applicarsi, a seguito di istanza motivata del contribuente, da presentarsi all'Ufficio ICI entro il 30/6/2008¹ la rateizzazione prevista dall'art.16 del presente T.U.

CAPO III **Attività di accertamento**

ART. 49 Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 42 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 42 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo, dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario oppure su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario. L'imposta può altresì essere liquidata in sede di

dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed è versata con le modalità del CAPO III del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241 (modello F.24).

4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 46 del presente T.U., su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. L'obbligo previsto dal comma 4 del presente articolo è soppresso, ad eccezione degli adempimenti previsti in materia di riduzione dell'imposta e degli obblighi normativamente previsti.
6. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti al concessionario eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.

ART.50 Compensi incentivanti

1. La Giunta Comunale può attribuire al personale addetto all'Ufficio Tributi compensi incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero dell'evasione.

TITOLO IV
**Norme per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della
relativa tassa⁴⁷**

CAPO I
Disposizioni generali amministrative

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai DLgs 15 novembre 1993, n.507 e 28 dicembre 1993, n.566 modificativo di detto Dlgs.

ART.51 Modalità per la richiesta e il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal competente organo su richiesta dell'interessato.
2. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda all'Amministrazione Comunale.
3. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
4. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
5. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 8 giorni prima dalla data per cui si richiede l'occupazione.

⁴⁷ Il presente titolo è stato disapplicato con effetto dal 1° gennaio 2019 dall'art.39, comma 1, lettera a) del Regolamento per l'applicazione del Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) adottato con atto CC n.93 del 29/10/2018 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019 in sostituzione della Tassa.

8. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate:

-all'Ufficio Tecnico del Comune, per quanto riguarda:

a) le occupazioni esercitate in modo permanente, mediante l'installazione di chioschi, edicole e simili infissi di carattere stabile;

b) le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali, se si tratta di passi carrai la cui esecuzione comporta modifiche del piano stradale, ai sensi dell'art.44, 4° comma del DLgs 15.11.1993 n.507;

c) le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere per l'installazione di distributori carburanti;

d) le occupazioni a carattere permanente, esercitate con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure esercitate con tende fisse oppure retrattili, con cartelli pubblicitari e simili;

-all'Ufficio di Polizia Municipale, per quanto riguarda:

e) le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali se si tratta di semplici accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, di cui all'art.44, comma 7, del DLgs n. 507/1993, in corrispondenza dei quali gli interessati intendano apporre l'apposito cartello di divieto di sosta;

f) le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere per l'impianto di distributori carburanti, riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive e simili;

g) le occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili.

9. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni e delle autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al responsabile del settore di competenza, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'amministrazione e dalla normativa vigente in materia.

10. Le concessioni e le autorizzazioni di cui trattasi vengono rilasciate a titolo precario e possono essere revocate in qualsiasi momento, anche con effetto immediato, ad insindacabile giudizio dei competenti organi del Comune, senza che i titolari delle concessioni e delle autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione della tassa occupazione contemplato dal successivo comma 13.

11. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni deve essere comunicato, a cura del competente ufficio, all'Ufficio Tributi e/o al concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, entro otto giorni dalla data di rilascio.

12. Per quant'altro non previsto dal presente regolamento riguardo alle modalità e ai tempi di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni in argomento, si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia presso il Comune di Castiglione delle Stiviere.

ART.52 Mestieri girovaghi, artistici, e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.

ART.53 Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 6 dell'art.51; sono fatti salvi i termini temporali previsti dalle disposizioni vigenti in materia edilizia.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno due giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART.54 Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART.55 Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo o spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, il permesso di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

ART.56 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.51, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve comunque essere prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno otto giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART.57 Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART.58 Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione può essere revocata in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.
2. Egualmente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 31-34-37 del DPR n.380/2001, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per l'occupazione.
3. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art.7 della legge 7-8-1990 n.241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
4. Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

ART.59 Effetti della revoca

1. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di tassa attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.
2. Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa al quale dovrà essere comunicata l'intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.
3. La revoca della autorizzazione o della concessione non dà luogo a diritto a rimborsi o indennizzi da parte della A.C. a favore del titolare della stessa.

ART.60 Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'A.C. può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.
2. Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

ART.61 Rimozione delle opere

1. In caso di revoca, decadenza della concessione per la occupazione di spazi o aree pubbliche, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione, indipendentemente dalla avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, entro il termine assegnato nel provvedimento comunale.
2. Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere; ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di 10 giorni. Decorso infruttuosamente tale ultimo termine si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo, sarà assoggettata al pagamento della tassa comunale.

CAPO II

Disposizioni generali di natura tributaria

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al DLgs 15-11-1993 n.507 e del DLgs n.566 del 28-12-1993.

ART.62 Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Castiglione delle Stiviere.
2. Sono parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, della Provincia, del Comune.
6. Il pagamento della tassa non esclude l'applicazione da parte del Comune del canone di concessione nei casi in cui il medesimo si rende applicabile.

ART.63 Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

ART.64 Classificazione del comune

1. Ai sensi dell'art.43, comma 1 del Dlgs 507/1993, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. questo Comune appartiene alla quarta classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40, comma 3, dello stesso DLgs n.507/1993.

ART.65 Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art.42, comma 3 del predetto Dlgs 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in quattro categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche allegato al presente testo unico (All.A) e recepito dal precedente Regolamento comunale Tosap.

ART.66 Tariffe

2. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il termine previsto dall'art.7, comma 1.
3. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del Dlgs n.507/1993.

ART.67 Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART.68 Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa

1. A precisazione di quanto indicato all'art.38 del DLgs 15 novembre 1993, n.507 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:
 - a) chioschi, edicole, casotti e simili;
 - b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - c) occupazioni del suolo e degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci;
 - d) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
 - e) autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune.

ART.69 Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa

1. A precisazione di quanto indicato nell'art.45 del Dlgs 15 novembre 1993 n.507, sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:
 - steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
 - chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
 - tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via o su marciapiedi o porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno dei mercati;
 - parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
 - tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
 - parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;
 - mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

ART.70 Criteri di distinzione, graduazione e determinazione della tassa

1. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la

tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

2. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art.62, sono incluse nelle quattro categorie di cui all'art.65 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
3. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee di cui al successivo articolo 71 effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal comma 2 del presente articolo e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
4. Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.
5. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
6. La tassa è determinata in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.

ART. 71 Agevolazioni ex art.1, comma 86, legge 549/1995

1. Le occupazioni permanenti effettuate dagli esercizi commerciali ed artigianali in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre 6 mesi, non sono soggette al versamento della tassa per l'anno durante il quale si svolgono i lavori stessi. Se i lavori vengono effettuati in un periodo di tempo che copre parte di due annualità di imposta consecutive, la tassa non è dovuta per l'anno durante il quale i lavori si sono protratti per più tempo.
2. Le occupazioni temporanee effettuate dagli esercizi commerciali e artigianali di cui al comma 1 del presente articolo, non sono soggette alla tassa per il periodo di coincidenza tra la durata dell'occupazione e l'effettiva realizzazione delle opere pubbliche.
3. Al fine dell'agevolazione prevista dai commi 1-2 del presente articolo, devono essere rispettati i seguenti requisiti:
 - gli interventi devono rientrare nell'elenco delle opere pubbliche approvato dall'Amministrazione;

-l'Amministrazione si deve esprimere nel senso di consentire detta agevolazione dando mandato all'Ufficio Tecnico Comunale di informarne tempestivamente l'Ufficio Tributi e/o il Concessionario del Servizio comunicando l'elenco delle vie interessate dai lavori ed il periodo presunto di durata dei lavori stessi.

ART.72 Occupazioni permanenti – disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alla tariffa approvata dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art.66; per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa prevista per le occupazioni del suolo comunale è ridotta ad un terzo. Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli edifici, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste al livello del marciapiede o del piano stradale, la tassa è dovuta sia per l'occupazione del sottosuolo con i predetti manufatti che per le occupazioni del suolo esercitata con dette griglie metalliche.
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate al precedente art.62, la tariffa è pari al 30 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale.

ART.73 Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art.44, comma 12, del citato D.Lgs 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisca di detti spazi.

ART.74 Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art.65, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione e/o autorizzazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art.66. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo.
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree

pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la tariffa ordinaria.
5. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo art.75.
6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con la tariffa ordinaria prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale.
7. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.
9. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

ART. 75 Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dal successivo art.76.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 76 Criteri per la determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere.

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'articolo precedente, è determinata forfettariamente ai sensi dell'art.63, comma 2 lettera f) del DLgs n.446/1997.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.
3. Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione di gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.
4. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa in deroga a quanto disposto dal precedente art. 75, è applicata dal Comune in misura forfetaria in base alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale nel rispetto dei limiti di cui all'art.47, comma 5 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, con riferimento alle fattispecie di seguito indicate.
5. Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni:
 - fino ad un chilometro lineare: tariffa ordinaria
 - superiori ad un chilometro lineare: tariffa aumentata del 50
6. Per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
 - occupazioni di durata non superiori a 90 giorni: 30 per cento;
 - occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
 - occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

ART.77 Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione della tassa.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alle tariffe fissate con deliberazione della Giunta Comunale entro i limiti stabiliti dalla legge.
2. La tassa graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle categorie di cui all'art. 65.
3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di 1000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per le occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore ai quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui agli articoli precedenti e seguenti, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica, quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, farmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale entro i limiti stabiliti dalla legge.
8. La tassa è graduata in base all'importanza della località ove sono situati gli impianti. A tal fine, per la definizione delle tariffe, il territorio comunale è suddiviso nelle categorie di cui all'art.65.

ART.78 Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettere c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n.917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative nelle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

- a) per le occupazioni effettuate per iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune, purchè non prevedano l'accesso a pagamento e non comportino alcun tipo di attività commerciale, la tariffa è ridotta dell'80%;
- b) per le occupazioni previste dalla Giunta Comunale nell'ambito di specifici piani o programmi di valorizzazione, di recupero o di intrattenimento riferiti ad aree cittadine, la tariffa è ridotta dell'80%. ⁴⁸

ART.79 Denuncia e versamento della tassa.

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art.63 devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima qualora quest'ultima sia stata rilasciata nel mese di dicembre. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio qualora la nomina dell'amministratore sia dovuta ai sensi dell'art.1129 del codice civile. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i competenti uffici: la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione e/o autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.
2. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
3. Nel caso di subentro ad altro contribuente nella titolarità di un cespite tassabile, il subentrante deve presentare al Comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento della tassa riferita all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro.
4. Di contro, il cedente non è liberato dall'obbligo del pagamento della tassa per le annualità successive se non previo inoltro al comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il trasferimento è avvenuto, della comunicazione di cessazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il trasferimento della titolarità del cespite tassabile. L'omessa presentazione della comunicazione di "cessazione" da parte del cedente non comporterà a carico dello stesso l'obbligo del pagamento della tassa relativa alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune regolare denuncia di subentro.
5. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè

⁴⁸ Comma aggiunto con delibera CC n.12 del 9/2/2018 ed in vigore dal 1 gennaio 2018.
TESTO UNICO 2020
TRIBUTI

non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modello di cui al comma 4.

6. Per le occupazioni di cui all'art.75 il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
7. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Castiglione Delle Stiviere, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.
8. I contribuenti, per il pagamento della tassa, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal Comune di Castiglione Delle Stiviere le cui caratteristiche devono essere conformi a quelle approvate con apposito decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni.
9. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

TITOLO V
Norme per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

CAPO I
Disciplina della pubblicità

ART. 80 Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente T.U. e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 115.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 115 del presente T.U., a seconda della loro natura.

ART. 81 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 157 del Dlgs n.490/1999.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 50 del Dlgs n.490/1999, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495.
5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per la applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previsti dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione.
6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 81.

ART. 82 Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:
 - a) si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 81 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
 - b) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell'art. 88 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 85 del presente T.U. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
 - c) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 6; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 20;

- d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ART. 83 Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
 - pubblicità ordinaria;
 - pubblicità effettuata con veicoli;
 - pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con il D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia". E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
 - pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".
4. Per l'effettuazione della pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con il D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495.
5. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel capo V.
6. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
7. La pubblicità varia comprende:

- la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
- la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
- la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
- la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

ART. 84 Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 82 del presente T.U.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 5 del D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quinto comma del precedente art. 83 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art.81.
4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

ART. 85 Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda, con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio tecnico comunale, in originale e copia, allegando:
 - una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 - il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
4. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
5. Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:
 - della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
 - del funzionario responsabile del procedimento;
 - della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
 - del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento.
6. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.
7. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 81. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.
8. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ART. 86 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantott'ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuto a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

CAPO II

Il piano generale degli impianti pubblicitari

ART. 87 Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente T.U.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti: la prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 83, commi 2, 4 e 6 del presente T.U. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 88.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale.
4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.

Lgs. N. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 88 La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 81 del presente T.U., salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 82, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario:
 - le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 82. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
5. Il piano comprende:
 - la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;

- la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
- i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 89 Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1992, penultimo anno precedente a quello in corso, era costituita da n. 16.782 abitanti, la superficie complessiva rispondente ai parametri minimi degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è di almeno complessivi mq. 201, proporzionata al predetto numero di abitanti e alla quota di mq. 12 per ogni mille abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come segue:
 - per il 30 % è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - per il 70 % è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale.
4. Per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire ai soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, essa è fissata nella misura minima di mq. 56. Gli spazi privati verranno assegnati a seguito di delibera di Giunta, sentito il Concessionario delle pubbliche affissioni, previa richiesta del soggetto privato redatta secondo le modalità indicate nell'art.85, 3° comma.
5. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - stendardi porta manifesti;
 - posters per l'affissione di manifesti;
 - tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;

- da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
6. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Castiglione delle Stiviere Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
 7. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art.81 del presente T.U.
 8. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 82 del presente T.U. e, in generale, alle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
 9. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - l'ubicazione;
 - la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
 - la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
 10. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
 11. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
 12. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

CAPO III

Disciplina generale di applicazione dell'imposta e del diritto

ART. 90 Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente T.U., la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 91 Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe: IV.
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo entro il termine previsto dall'art.7 del presente T.U.

ART. 92 La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il termine previsto dall'art.7 del presente T.U.

CAPO IV

Imposta sulla pubblicità' - Disciplina

ART. 93 Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni -in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

ART. 94 Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e, di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, il concessionario del servizio notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

ART. 95 Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dal concessionario del servizio, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

ART. 96 Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art.85, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare al concessionario del servizio su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso, il concessionario provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, a mezzo assegno di c/c postale, senza spese per l'utente.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art.83, commi 2, 3 e 4 del presente T.U. (art. 12,13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1 ° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art.83, commi 5 e 6

(art. 14 comma 3 e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 97 Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui è stata - o avrebbe dovuto essere - presentata la dichiarazione, il concessionario del servizio procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento .
3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
 - il soggetto emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;
 - il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal concessionario del Comune, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome.

ART. 98 Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario del Comune. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 96. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L'imposta sulla pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora la deliberazione di approvazione delle tariffe sia adottata successivamente al 31 dicembre dell'anno precedente, il termine entro il quale va corrisposta l'imposta slitta all'ultimo giorno del secondo mese successivo la data di adozione stessa. Qualora l'importo annuale sia superiore a € 1.550,00 il

pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, la prima delle quali entro il termine sopra individuato.

4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente al concessionario del servizio al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto il concessionario del servizio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria comunale.

CAPO V

Imposta sulla pubblicità –tariffe

ART. 99 Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal DLgs n.507/1993 e secondo quanto disposto dal presente T.U. per l'attuazione del predetto decreto:
 - con l'art.83 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
 - con l'art.91 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
 - con l'art.92 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
 - dalle norme di cui al presente capo.

ART. 100 Pubblicità ordinaria

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art.83, comma 2, del T.U., si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D.Lgs. n.507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art.95.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 95, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
 - compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
 - superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 95.

ART. 101 Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 83, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art.95.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 100, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio .
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

ART. 102 Pubblicità con veicoli dell'impresa

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
-al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
-ovvero al Comune dove sono domiciliati / suoi agenti mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
-secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

ART.103 Pubblicità con pannelli luminosi

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 83, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 95.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

ART. 104 Pubblicità con proiezioni

7. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 83, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
8. Quando la pubblicità suddetta abbia durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

ART. 105 Pubblicità varia

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
 - con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal primo comma dell'art. 15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 95, commi secondo e settimo, del T.U. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
 - da aeromobili sul territorio comunale si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
 - con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
 - in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla

dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;
- a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto.

2. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

ART. 106 Imposta sulla pubblicità –riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità -avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art.93 del presente T.U. -effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq. Per le imposte di esercizio di superficie complessiva ai 5 mq, l'imposta è dovuta per l'intera superficie
3. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 93, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
4. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono auto certificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art.96, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata, dal funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare copia della documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
5. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dal concessionario del servizio attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo

autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopraccitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

ART. 107 Imposta sulla pubblicità –esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari -ad eccezione delle insegne -esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico:
 - 1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
 - 2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
- c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
- d) la pubblicità -escluse le insegne -relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) a pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo

metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione al concessionario del servizio idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti al 1 gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

ART.108 Agevolazioni ex art.1, comma 86, legge 549/1995

1. L'imposta per la pubblicità effettuata dagli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi, non si applica per l'anno nel corso del quale si svolgono principalmente o completamente i lavori.
2. In caso di pubblicità effettuata per periodi non superiori a tre mesi, l'imposta non è dovuta per il periodo di coincidenza tra la durata dell'occupazione e l'effettiva realizzazione delle opere pubbliche.
3. Al fine dell'agevolazione prevista dai commi 1-2 del presente articolo, devono essere rispettati i seguenti requisiti:
 - gli interventi devono rientrare nell'elenco delle opere pubbliche approvato dall'Amministrazione;
 - l'Amministrazione si deve esprimere nel senso di consentire detta agevolazione dando mandato all'Ufficio Tecnico Comunale di informarne tempestivamente l'Ufficio Tributi e/o il Concessionario del Servizio comunicando l'elenco delle vie interessate dai lavori ed il periodo presunto di durata dei lavori stessi.

CAPO VI **Servizio delle pubbliche affissioni**

ART. 109 Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque

prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 89, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 113 e 114 del presente T.U.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 89, c. 3, punto 2), nei limiti della capienza degli stessi.
6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni, diretti secondo quanto stabilito dall'art. 89, c. 3 del regolamento, sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art. 100 .
7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art.89. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art.89. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

ART. 110 Affissioni -prenotazioni -registro cronologico

1. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene al concessionario del servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative. tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro.

Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.

3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 111 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire al concessionario del servizio, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art.110.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il concessionario del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, il concessionario del servizio provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi al concessionario del servizio entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale il concessionario del servizio provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono

essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, il concessionario del servizio provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, il concessionario del servizio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare il concessionario del servizio ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
12. Il concessionario del servizio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 % del diritto, con un minimo di € 26,00 (ventisei euro) per commissione.
15. Nell'ufficio del concessionario del servizio devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - le tariffe del servizio;
 - l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
 - il registro cronologico delle commissioni.
16. Le disposizioni previste dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO VII

Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe

ART. 112 Tariffe – applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D. Lgs. N. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 %, per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100 %.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

ART. 113 Tariffa – riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art.114;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 106.
3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art.106.
4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art.111.

ART. 114 Diritto –esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del Dlgs n.267/2000.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

CAPO VIII Sanzioni

ART. 115 Sanzioni Amministrative

1. Il Comune, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico, nonché il concessionario del servizio, sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da € 206,00 (duecentosei euro) a € 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove euro). Il verbale con riportati gli estremi

delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4. Il Comune nonché il concessionario del servizio dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune nonché il concessionario del servizio provvedono d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.
5. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune o al Concessionario del servizio entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al Dlgs n.46/1999 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il concessionario del servizio provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi.
7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
8. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 87.

ART.116 Repressione dell'abusivismo pubblicitario

1. Ai sensi dell'art.24, comma 5 bis, del Dlgs 507/1993, il Comune, al fine di contrastare il fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adotta uno specifico piano di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano.
2. Il Concessionario del servizio, su richiesta del Comune e previa integrazione contrattuale, fornisce assistenza alla formazione e redazione del piano di cui al

comma 1, ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano.

Titolo VI

Norme per l'applicazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria⁴⁹

ART.117 Istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

1. A decorrere dal 1° Gennaio 2012 viene istituita in via sperimentale l'Imposta Municipale Propria, ai sensi dell'art.13 del DL n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214/2011.
2. L'imposta municipale propria viene applicata in base agli articoli 8 e 9 del dlgs n.23/2011, all'art.13 del dl n.201/2011 convertito nella legge n.214/2011, al dlgs n. 504/1992 dove espressamente richiamato, dalle disposizioni del titolo I e II del presente Testo Unico in quanto compatibili e dalle disposizioni del presente titolo.

CAPO I

Definizioni

ART.118 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione dell'abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e delle pertinenze ad essa come definite dall'art. 125.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del DLgs 29 marzo 2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile. I terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Castiglione delle Stiviere sono esenti, ai sensi dell'art.13, comma 1, DL n.201/2011,

⁴⁹ Il presente titolo è disapplicato con effetto dal 1° gennaio 2020 a seguito dell'abrogazione disposta a decorrere dall'anno 2020 dal comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

convertito con modifiche nella L.214/2011, come modificato dalla Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016).⁵⁰

ART.119 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 118, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Ai sensi dell'art.4, comma 12 quinquies, del Dl n.16/2012 convertito nella legge n.44/2012, ai soli fini IMU l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di abitazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 127 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni..

ART.120 Soggetti attivi

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 118 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 119 del presente regolamento (per i quali avrebbe la soggettività passiva) quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.

⁵⁰ Comma così modificato con atto CC n.17 del 3/3/2016; nella precedente versione il comma così recitava: 4. *Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art.2135 del Codice Civile. I terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Castiglione delle Stiviere sono esenti se inseriti nell'elenco del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 22, comma 2 del Dl n.66 del 24 aprile 2014*

3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 127 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART.121 Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 118.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art.3, comma 48, della legge n.662/1996, i seguenti moltiplicatori:
 - a) -160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) -140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) -80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - d) -60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) -55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di

ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato.

5. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero se antecedente sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
6. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d), e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero ovvero se antecedente fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
7. Per fabbricato collabente si intende "fabbricato in fase di crollo". Si tratta di unità che non posseggono più i requisiti per essere riconosciute fabbricati e per le quali i danni causati sono tali da renderle permanentemente non abitabili e/o agibili. Gli immobili che risultano censiti in catasto come unità collabenti sono soggetti all'imposta comunale sugli immobili, considerando come base imponibile il valore venale dell'area fabbricabile, utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali vigenti nel Comune. Nel caso in cui l'unità collabente sia situata in zone agricole, il valore dell'area fabbricabile sarà dato applicando all'indice di utilizzazione fondiaria della categoria omogenea più bassa tra le aree di trasformazione residenziale, il volume potenzialmente realizzabile. Il volume potenziale sarà calcolato moltiplicando la superficie utile per un'altezza virtuale di 3,00 ml, individuata secondo le modalità di calcolo contenute nello strumento urbanistico vigente.

ART. 122 Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art.52 del DLgs n.446/97. Limitatamente all'anno 2012 il Comune può entro il 30 settembre 2012, approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.
2. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0.76 %. Il Consiglio Comunale, ai sensi del precedente comma, può modificare in aumento o diminuzione, l'aliquota base sino a 0,3 punti percentuali. Per **l'anno 2012** l'aliquota base è maggiorata di **0,1 punto percentuale**. Limitatamente alle aree edificabili e alla categoria catastale D/5 – Istituti di credito l'aliquota base è maggiorata di **0,2 punti percentuali**. Per **l'anno 2014 e 2015** si applicano le seguenti aliquote:

- aree edificabili: **1,03%**.
- fabbricati di categoria catastale "D/5": **1,03%**.
- altri fabbricati di categoria catastale "D": **0,90%**.
- altri fabbricati diversi dai fabbricati "D": **0,93%**.
- terreni agricoli: **0,76%**.

Per l'anno **2016, 2017, 2018 e 2019** si applicano le seguenti aliquote:

- aree edificabili: **1,03%**.
- fabbricati di categoria catastale "D/5": **1,03%**.
- altri fabbricati di categoria catastale "D": **0,90%**.
- altri fabbricati diversi dai fabbricati "D": **0,93%**.⁵¹

3. L'aliquota è ridotta allo **0,4 %** per l'abitazione principale e le relative pertinenze, come definiti al successivo art. 125. Il Consiglio Comunale ai sensi del precedente comma 1, può modificare in aumento o diminuzione, l'aliquota suddetta sino a 0,2 punti percentuali. Per l'anno **2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019**, alle abitazioni principali classate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze, si applica la seguente aliquota: **0,35%**.
4. soppresso
5. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile quantificata ai sensi dell'art.121, l'aliquota vigente nel Comune nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

CAPO II

Esenzioni, riduzioni, agevolazioni e detrazioni

ART. 123 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purchè compatibili con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

⁵¹ Periodo aggiunto con atto CC n.17 del 3/3/2016. Le aliquote sono state confermate anche per gli anni 2017 e 2018
TESTO UNICO 2020
TRIBUTI

- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222
- h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; ai fini dell'applicazione del beneficio in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

2. Sono esclusi dall'imposta:

- a) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 125 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fini dell'applicazione del beneficio in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; ai fini dell'applicazione del beneficio in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- d) le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio

2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione del beneficio in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

- f) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
- g) gli immobili adibiti ad abitazioni principali, nella misura di una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.⁵²

3. L'esenzione e l'esclusione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART.124 Riduzione dell'imposta

1. La base imponibile è ridotta del 50% :

- a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Dlgs n.42 del 22 gennaio 2004;
- b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, come definiti all'art.47, comma 2 del presente Testo Unico⁵³, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
- c) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - c.1) il contratto sia registrato;
 - c.2) il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

⁵² La lettera g) del comma 2 , è stata aggiunta con delibera CC n. 41 del 4/6/2015 ed è in vigore dal 1 gennaio 2015, in attuazione alle disposizioni previste dall'art.9 bis del DL n.47/2014 convertito con modifiche dalla legge n.80/2014.

⁵³ La lettera b) del comma 1 è stata modificata con atto CC n. 41 del 4/6/2015 ed è in vigore dal 1 gennaio 2015. Nella precedente versione così recitava: *“Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.”*

c.3) il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.⁵⁴

ART.125 Immobili adibiti ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al comma 2, è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di cui al comma 2, non può superare l'importo massimo di euro 400.
4. La detrazione di cui al comma 2 può essere elevata dal Comune ai sensi dell'art.122 comma 1, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio. In tal caso non si può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
5. La detrazione di cui ai commi precedenti si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
6. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

⁵⁴ La lettera C) è stata inserita con atto CC n.17 del 3/3/2016.
TESTO UNICO 2020
TRIBUTI

ART.126 – Agevolazioni connesse alle procedure dei commi 336-337 dell’art.1, legge n.311/2004

1. I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono i titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non iscritte in Catasto, ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie che, prima della richiesta formale da parte del comune ai sensi del comma 336 dell’art.1, L.n.311/2004, provvedono a presentare alla competente Agenzia Provinciale del Territorio gli atti di attribuzione o aggiornamento previsti dal decreto del Ministero Finanze 19/4/1994 n.701, indicando, a pena di decadenza dall’agevolazione, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.
2. L’importo da versare deve comprendere tre annualità di imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell’agevolazione, con l’applicazione dell’aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull’intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l’esclusione, in entrambi i casi, di sanzioni ed interessi. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore ai tre anni, l’importo deve essere calcolato con decorrenza dell’effettiva variazione.
3. Il perfezionamento della definizione agevolata avviene col pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla presentazione all’Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al DM 701/94, da effettuarsi entro il termine perentorio del 31/12/2012 salvo proroga motivata dalla Giunta comunale, e con le modalità indicate dall’ufficio tributi a pena di inammissibilità.
4. Il Comune verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza, liquida le maggiori somme dovute, con le relative sanzioni ed interessi.
5. Qualora l’atto di attribuzione o di aggiornamento non contenga la data di mancata presentazione della variazione catastale o indichi tale data in modo errato, e in caso di omesso versamento non può essere applicata l’agevolazione prevista da questo articolo. In questo caso l’ufficio tributi, laddove riesca ad individuare la data cui riferire la mancata variazione, provvede ad accertare la differenza di imposta con le relative sanzioni ed interessi; in alternativa con provvedimento motivato da comunicare all’interessato a mezzo raccomandata a.r. l’Ente attiva la procedura di cui ai commi 336-337 della legge 30/12/2004 n.311.
6. Nel caso in cui, a seguito dell’attività di controllo eseguita dall’Agenzia del Territorio sulla base del DM 701/1994, gli atti di attribuzione o aggiornamento vengono sottoposti a rettifica, il comune procede al recupero dell’IMU dovuta sulla differenza di rendita, senza sanzioni ed interessi o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate.

7. All'importo dovuto può applicarsi, a seguito di istanza motivata del contribuente, da presentarsi all'Ufficio tributi entro il 31/12/2012 la rateizzazione prevista dall'art.16 del presente T.U.

CAPO III **Attività di accertamento**

ART. 127 Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 119 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 119 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono, precisati i nominativi degli altri contitolari e ad invarianza di importo complessivamente dovuto.
3. **Per l'anno 2012** il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dall'articolo 125; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012 l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dall'articolo 125, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno ed il 16 settembre; la terza rata è versata entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. In alternativa, per l'anno 2012, l'imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione di cui all'articolo 125, e la seconda entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
4. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere versata secondo le disposizioni di cui all'art.17 del DLgs n.241/1997 (modello F24) e con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Dal 1 ° dicembre 2012 è possibile effettuare il versamento tramite apposito bollettino postale approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta

per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente all'1.1.2014.

6. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di € 12,00, stabilito dall'articolo 25 della legge n. 289/2002.
7. Soppresso.
8. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione, che può essere presentata anche in via telematica, seguendo le modalità previste al comma 10, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
9. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
10. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
11. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.

TITOLO VII

Norme per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale⁵⁵

Art.128 – Istituzione dell'Imposta Unica Comunale - IUC

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Castiglione delle Stiviere dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni generali di cui al titolo I e II del presente Testo Unico delle Entrate Tributarie Comunali, salvo quanto previsto dallo specifico regolamento della TARI.
3. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel Capo I del presente Titolo vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nel Capo II viene invece regolamentata la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI).
5. L'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dal Titolo VI del presente Testo Unico. Con separato Regolamento si provvederà a disciplinare la Tassa sui Rifiuti (TARI).

CAPO I

Disposizioni Comuni

Art.129 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Castiglione delle Stiviere relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

⁵⁵ Il presente titolo è disapplicato con effetto dal 1° gennaio 2020 a seguito dell'abrogazione disposta a decorrere dall'anno 2020 dal comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

Art.130 – Decorrenza ed efficacia del Titolo VII

1. Le norme del presente Titolo si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente Titolo entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente Titolo si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Titolo si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Capo II La Tassa sui Servizi Indivisibili - TASI

Articolo 131 - Presupposto Impositivo

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, e di aree edificabili come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione:
 - a) dei terreni agricoli
 - b) dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.⁵⁶

Articolo 132 – Servizi indivisibili

1. Il gettito della Tasi è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili del Comune.
2. L'elenco dei servizi indivisibili e dei relativi costi è riportato nell'allegato (A) al presente testo unico regolamentare.

Articolo 133 - Soggetto Passivo

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 131 del presente titolo.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del

⁵⁶ Comma sostituito con atto CC n.17 del 3/3/2016; nella precedente versione così recitava: *Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.*

20% dell'ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La TASI è esclusa per l'utilizzatore di immobili destinati alla propria abitazione principale diversi dalle categorie A/1, A/8 e A/9.⁵⁷

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 134 - Base Imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.214.

Articolo 135 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, anche limitatamente ad alcune tipologie e categorie di immobili.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, 2015, 2016 e 2017, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per gli anni 2014 e 2015⁵⁸, nella determinazione delle aliquote Tasi possono essere superati i limiti stabiliti nei commi 3 e 4, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13,

⁵⁷ L'ultimo periodo del comma è stato inserito con atto CC n.17 del 3/3/2016.

⁵⁸ Con atto CC n.17 del 3/3/2016 è stata modificata la dicitura; prima recitava: *Per gli stessi anni 2014 e 2015.*

comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n.201 del 2011.

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .
 7. Le aliquote della TASI vengono deliberate a copertura anche parziale, dei servizi e dei relativi costi individuati ai sensi del successivo comma 9 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
 8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio. In caso di mancata adozione della deliberazione entro il termine sopra indicato, si intendono prorogate le aliquote già in vigore.
 9. Per gli anni 2014 e 2015 si applicano le seguenti aliquote TASI:
 - Abitazioni principali di categoria A1, A2, A3, A7, A8 e A9 e relative pertinenze: **2,5 per mille.**
 - Abitazioni principali e relative pertinenze, di categoria catastale A4, A5 e A6: **0 (zero).**
 - Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale: **0 (zero).**
 - Aree fabbricabili: **0 (zero).**
 - Fabbricati rurali ad uso strumentale: **0 (zero).**
- Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 si applicano le seguenti aliquote TASI:
- Abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze: **2,5 per mille;**
 - Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale: **0 (zero);**
 - Aree fabbricabili: **0 (zero);**
 - Fabbricati rurali ad uso strumentale: **0 (zero).**⁵⁹

Articolo 136 - Detrazioni, Riduzioni ed Esenzioni

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
 - a. dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
 - b. dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
 - c. dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

⁵⁹ L'ultimo periodo è stato inserito con atto CC n.17 del 3/3/2016. Le aliquote sono state confermate per gli anni 2017 e 2018.

2. Nel 2014 e 2015 si applicano le detrazioni di cui alla lettera a. del comma 1, nelle seguenti misure:
 - Alle abitazioni principali di categoria catastale A2 si applica la detrazione di € **25,00** annue;
 - alle abitazioni principali di categoria catastale A3 si applica la detrazione di € **50,00** annue.
3. Alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9, di cittadini italiani iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, di cui all'art.123, comma 2, lett. g la TASI si applica in misura ridotta di due terzi.^{60 61}

Articolo 137 - Versamenti

- 1 Il versamento della TASI è effettuato annualmente e secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato in almeno due rate a scadenza semestrale, secondo le disposizioni previste dalla legge.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto sia inferiore ad euro 12,00 annui. Nel caso di acconto dovuto inferiore a € 12.00, l'importo va versato congiuntamente al saldo nel caso il totale annuo dovuto non sia inferiore ai € 12.00.⁶²
5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
6. Il rimborso TASI è effettuato secondo le modalità e termini previsti dall'art.17 del presente Testo Unico.⁶³

⁶⁰ Comma aggiunto con delibera CC. n. 41 del 4/6/2015, in attuazione alle disposizioni previste dall'art.9 bis del DL n.47/2014 convertito con modifiche dalla legge n.80/2014, ed in vigore dal 1 gennaio 2015.

⁶¹ Comma così integrato con atto CC n.122 del 21/12/2018 ed in vigore dal 1° gennaio 2019; nella precedente versione il comma recitava: *“Alle abitazioni principali di cittadini italiani iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, di cui all'art.123, comma 2, lett. g la TASI si applica in misura ridotta di due terzi”*.

⁶² Comma modificato con atto CC n.41 del 4/6/2015 ed in vigore dal 1 gennaio 2015; nella precedente versione il comma così recitava: *“Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00 annui. Nel caso di acconto dovuto non superiore a € 12.00, l'importo va versato congiuntamente al saldo nel caso il totale annuo dovuto superi i € 12.00.”*

⁶³ Comma aggiunto con delibera CC n.41 del 4/6/2015 ed in vigore dal 1 gennaio 2015.

Articolo 138 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi Comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

TITOLO VIII

Norme per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria dal 2020⁶⁴

Art. 139 Istituzione

1. A decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui al Titolo VII e' abolita secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 738 della L. 160/2019 (ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)) e l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dall'art. 1 commi 738-783 della L. 160/2019.
2. Le disposizioni del presente Titolo regolano l'applicazione dell'imposta municipale propria, disciplinandone in particolare condizioni, modalità ed adempimenti amministrativi e sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Titolo e dal Titolo I e II del presente Testo Unico in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

CAPO I

Definizioni e base imponibile

ART. 140 Soggetto attivo

1. L'imposta è applicata e riscossa dal Comune di Castiglione delle Stiviere, in seguito chiamato Comune, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 141 Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.
2. Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite dai successivi artt. 143 e 144, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e delle pertinenze ad essa come definite dall'art. 143.

⁶⁴ Titolo aggiunto con atto CC n.36 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020 ai sensi dell'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160 che ha abrogato l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27
TESTO UNICO 2020
TRIBUTI

ART. 142 Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili di cui all'art. 141, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.
6. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
7. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
9. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 143 Definizione di immobili assoggettati all'imposta

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:

- a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
- c) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. I terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Castiglione delle Stiviere sono esenti dall'imposta ai sensi della lettera d) del comma 758 dell'art. 1 della L. 160/2019.
- d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; *la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale.* Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- e) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale; l'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile.

2. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla

presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

ART. 144 Immobili assimilati all'abitazione principale

1. Sono assimilati all'abitazione principale le seguenti fattispecie di immobili:
 - a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa.

ART. 145 Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili di cui all'articolo 143.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione,

rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori determinati ai sensi del comma 745 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo; a titolo esemplificativo, tali interventi possono essere finalizzati a:

- a) variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (es. da abitazione ad ufficio);
- b) soppressione catastale di un'unità immobiliare;
- c) nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare;
- d) fusione catastale di due o più unità immobiliari.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio comunale sulla base di relazioni tecniche urbanistiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi

di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).

7. Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei requisiti e condizioni di cui all'art. 143.
8. Per fabbricato collabente si intende "fabbricato in fase di crollo". Si tratta di unità che non posseggono più i requisiti per essere riconosciute fabbricati e per le quali i danni causati sono tali da renderle permanentemente non abitabili e/o agibili. Gli immobili che risultano censiti in catasto come unità collabenti sono soggetti all'imposta comunale sugli immobili, considerando come base imponibile il valore venale dell'area fabbricabile, utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali vigenti nel Comune. Nel caso in cui l'unità collabente sia situata in zone agricole, il valore dell'area fabbricabile sarà dato applicando all'indice di utilizzazione fondiaria della categoria omogenea più bassa tra le aree di trasformazione residenziale, il volume potenzialmente realizzabile. Il volume potenziale sarà calcolato moltiplicando la superficie utile per un'altezza virtuale di 3,00 ml, individuata secondo le modalità di calcolo contenute nello strumento urbanistico vigente.

CAPO II

Riduzioni, Esenzioni e Detrazioni

ART. 146 Riduzioni

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per:
 - a) i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 - b) i fabbricati dichiarati inagibili, come definiti al successivo articolo 147 e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di un tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato.

- c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. Si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998:
- contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;
 - contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2-3;
 - contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1.
3. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.

ART. 147. Requisiti di fabbricati inagibili

1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 146 l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l'utilizzo dell'immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Ai fini dell'applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
2. Il fabbricato non può ritenersi inagibile ai fini di cui al comma 1 ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:
- fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

- fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all'art. 3, lett. c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001, durante l'esecuzione dei lavori stessi;
 - fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze;
 - fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità.
3. Il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:
- fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.
5. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'inizio della condizione di inagibilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione in alternativa di:
- richiesta di perizia, con costi a carico del proprietario, presentata ai servizi tecnici comunali;
 - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 al Servizio Tributi contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell'immobile che il Servizio Tributi si riserva di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.
6. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, sempreché le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
7. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

ART. 148 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR 601/1973 e s.m.i.;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della L. 222/1985;
- h) gli immobili concessi in comodato gratuito ad ente territoriale o ad ente non commerciale per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statuari.

2. L'esenzione di cui alla lettera g) del comma 1 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:

- identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
- rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.

3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non sono suscettibili di interpretazione analogica.

4. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i..

ART. 149 Detrazioni

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.616/1977.

CAPO III

Versamenti, Dichiarazioni, accertamento, Riscossione, Rimborsi e Contenzioso

ART. 150 Aliquote, detrazioni ed agevolazioni

1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge.
2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge.
3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

ART. 151 Versamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 142 per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16

giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
4. I soggetti di cui al precedente articolo 148, comma 1 lettera g) (c.d. enti non commerciali), effettuano il versamento con le modalità previste dall'art.1, comma 763 della L. 160/2019.
5. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale approvato con decreto del MEF ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge.
6. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui in applicazione dell'art.15 del presente Testo Unico.
7. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti, per la quota di competenza dell'ente:
 - effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d'imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;
 - effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione;
 - effettuati da parte degli eredi in caso di successione entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione;
 - effettuati entro i termini differiti dalla Giunta Comunale per particolari situazioni.

ART. 152 Dichiarazione IMU

1. I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. La dichiarazione può essere presentata al Comune mediante:
 - consegna diretta all'Ufficio Protocollo che ne rilascia ricevuta;
 - a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
 - invio telematico diretto con posta certificata;
 - invio telematico indiretto con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.
3. La presentazione della dichiarazione (anche con trasmissione telematica) deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell'art.1 comma 769 della L. 160/2019 e s.m.i.; restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.
4. I soggetti di cui al precedente articolo 148, comma 1 lettera g) (c.d. enti non commerciali), presentano la dichiarazione con le modalità previste dall'art.1, comma 770 della L. 160/2019.

ART. 153 Funzionario Responsabile IMU

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 778 della L. 160/2019 e s.m.i..
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - inviare questionari al contribuente;
 - richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
 - richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
 - richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
 - accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e private;
 - richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
 - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
 - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.

L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 156, comma 4 del presente regolamento.

3. Il funzionario responsabile può, con provvedimento dirigenziale, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell'accertamento, di contestazione immediata, redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso di cui al comma 2 al personale titolato ed autorizzato all'effettuazione delle operazioni di accertamento, sulla base dei requisiti e procedure di cui all'art. 1, comma 179 e ss. della L. 296/96 e s.m.i..
4. L'attività di controllo e accertamento viene svolta i sensi dell'art.11 del presente Testo Unico.

ART. 154 Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura prevista dall'art. 18 del presente Testo Unico.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 155 Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i..
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'art. 153 entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00;
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART. 156 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
 - ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97;
 - al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.;

sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..

CAPO IV
Disposizioni finali e transitorie

ART. 157 Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Il presente Titolo del Testo Unico, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con le presenti disposizioni.
2. Il presente Titolo si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Testo Unico si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per tutto quanto non disciplinato nel presente titolo, si rinvia alla disciplina generale del Titolo I.

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART.65 DEL T.U.

L'elenco è stato aggiornato con delibera CC n.12 del 9/2/2018 con nuove vie (**in grassetto**)

In seguito all'entrata in vigore del COSAP e alla contestuale disapplicazione della TOSAP, il presente elenco è inefficace dal 1° gennaio 2019 ed è sostituito con l'allegato B) alla delibera CC n.93 del 29/10/2018 di approvazione del regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

CLASSE I

Anselmi Giorgio	Gonzaga Gridonia	Pastore Cesare
Ascoli	Gropi Gian Battista	Perati
Battisti Cesare	Leoncavallo Ruggero	Piazza Callisto
Bertonfi	Maifreni Guido	Pretorio
Boschetti Erasmo	Marconi Guglielmo	Racchetta
Botturi Agricola	Mario Porta	Repubblica
Bratasedassi	Marta Tana	Ripa Castello
Campasso	Martini	San C. Borromeo
Caraffa	Martiri della Libertà	San Giovanni Paolo Secondo (ex Duomo)
Chiassi Giovanni	Morandi	San Luigi
Dallò Ugo	Moscati Bernardino e Pietro	San Pio X
De Gasperi Alcide	Mulini	Sinigaglia
Ferretti	Orco	Staffolo
Garibaldi Giuseppe	Ordanino Bernardo	Teatro
Gnutti Walter	Orti	Toscanini Arturo
Gonzaga Francesco	Palazzina	Zanardelli Giuseppe

CLASSE II

xxv Aprile	Don Bertasi Angelo	Monti Vincenzo
Adamello	Don Mazzolari Primo	Morati Luigi
Agostini Agostino	Don Ruggeri Giuseppe	Mutti Enzo
Alberti Leon Battista	Donatello Donato	Napoleone Bonaparte
Alfieri Vittorio	Donatori di Sangue	Napoleone III
Ambrosoli Giorgio	Donizzetti Gaetano	Nenni Pietro
Arrighi Bartolomeo	Dunant Henry	Nepote Cornelio
Artisti Castiglionesi	Duse Eleonora	Neruda Pablo
Balestra Antonio	Einaudi Luigi	Nodari Giuseppe
Barocci Federico	Einstein Albert	Ondei Demetrio
Barzizza Don Lorenzo	Enrico Berlinguer	Ortles
Bassano Francesco	Europa	Padre Costanzo Beschi
Bazzani Giuseppe	Facciotto Giuseppe	Palladio Andrea
Bellini Vincenzo	Falcone Giovanni e Borsellino Paolo	Parini Giuseppe
Belvedere	Fermi Enrico	Pascoli Giovanni
Benedetto Croce	Foscolo Ugo	Pastorio Giovan Battista
Bernini Gian Lorenzo	Galilei Galileo	Pellegretti don Lorenzo
Bertas	Galvani Luigi	Pergolesi Giovan Battista
Beschi Pietro	Garcia Lorca Federico	Petrarca Francesco
Bezzecca battaglia di	Gentile Giovanni	Petrecino Giacomo
Bignotti Luigi	Gilioli Emilio	Picasso Pablo
Bigotti Umberto	Giordano Umberto	Pirandello Luigi
Boito Arrigo	Giotto	Pisacane Carlo

Botteghino	Giovanni XXIII	Pisanello
Botticelli Sandro	Gobetti Piero	Ponchielli Amilcare
Bramante Donato	Goldoni Carlo	Porta Lago
Brigoni Giuseppe	Gramsci Antonio	Pourbus Francesco
Brunelleschi Filippo	Guardi Francesco	Procaccini Camillo
Cagnola Luigi	Guercino da Cento	Puccini Giacomo
Canonica Luigi	Guidetti Danilo	Quasimodo Salvatore
Canova Antonio	I Maggio	Raffaello Sanzio
Caravaggio	Isabella d'Este	Resistenza
Carducci Giosuè	IV Novembre	Roma
Carmine Tripodi	Kennedy John e Robert	Romano Giulio
Carpenedolo	King Martin Luther	Rossini Gioachino
Carpioni Giulio	Leonardo Da Vinci	Rubens Pierre Paul
Casalini Licia Torelli	Leopardi Giacomo	S. Martino d.Battaglia
Catalani Alfredo	Lodrini Fratelli	Sacchi Maurizio
Cattaneo Carlo	Lonato	San Pietro
Cavour Camillo Benso	Longhi Silvio	Santa Maria
Centi Erminio	Maestri del Lavoro	Scarlatti Alessandro
Cepari Virgilio	Mantegna Andrea	Segantini Giovanni
Ceratelli Domenico e Benedetto	Manzoni Alessandro	Sigurtà Luigi
Cevedale	Maria Montessori (ex Maletti)	Sivieri padre Ippolito
Croce Rossa	Marini Marino	Soratini Paolo
Curie Pier e Marie	Marini Oreste	Tellera Giuseppe
Curiel Eugenio	Martinetti fratelli	Tiepolo Giambattista
D'Acquisto Salvo	Martiri delle Foibe	Tintoretto
Dalla Chiesa Carlo Alberto	Martiri di Belfiore	Tiziano
Dante Alighieri	Mascagni Pietro	Tozza Gennaro Bersagliere
De Amicis Edmondo	Mattei Enrico	Valeri Diego
Dei Mandorli	Matteotti Giacomo	Vantini Rodolfo
Del Bon Angelo	Mazzini Giuseppe	Verdi Giuseppe
Del Commercio	Medole	Verga Giovanni
Deledda Grazie	Meucci Antonio	Virgilio
Dell'Artigianato	Michelangelo	Vivaldi Antonio
Dell'Industria	Monsignor Aldo Vignola	Volta Alessandro
Desenzani gen. Giacomo	Monterosso	Wildt Adolfo
Don Aldo Moratti	Monteverdi Claudio	

CLASSE III

Astore	Cola	Monti Solivi
Aldo Moro	Delle Teodore	Paiassi
Baita	Dottorina	San Vigilio
Casino Pernestano	Fezzardi	Tasso Torquato
Casotto	Mantovana Vecchia	Valle Scura

CLASSE IV

Albana	Della Battaglia	Montichiari
Barche di Solferino	Delle Cave	Morti dell'Astore
Berettina	Delle Cocche	Ospedale Valle Scura
Bertasetti	Delle Lame	Pigliaquaglie
Borghetto	Delle Poiane	Prede
Breda di Sopra	Dell'Impresa	Roversino
Busa	Fabia	Roversino di sotto
Cà Gallina	Fenilazzo	San Viletto
Campagnola	Feniletto	Sant'Antonio
Campi di Sotto	Fichetto	Santa Maria della Costa
Castellina	Finzi	Santa Maria delle Rose

Cavallara	Fontane	Santissimo
Cicalaio	Fontanelle	Selva
Confine Solferino	Fontanone	Seriola
Dei Colli	Fossadone	Soldana
Dei Morei	Gaia	Solferino
Dei Prà	Gerra	Tedeschino
Dei Rabbiosi	Ghisiola	Tezzole
Dei Zoppi	La Casina	Valle
Del Bertocco	Levadello	Valle Scura
Del Cervo	Macometa	Zecca Nuova
Del Falcone	Mazzadonne	

NOTE APPLICATIVE

- l'elenco è stato aggiornato a Gennaio 2018 con le nuove vie presenti nel viario anagrafico ed inserite in grassetto;
- le nuove vie inserite sono state attribuite alla classe corrispondente alle vie limitrofi o alle vie che hanno pari rilevanza in termini di pregio;
- le vie/piazze per le quali è stata variata la denominazione sono state inserite nella classe corrispondente alla precedente via/piazza : via Maria Montessori ha sostituito via Maletti, e Via San Giovanni Paolo Secondo ha sostituito Piazza Duomo;
- le vie Garibaldi, Pretorio, Chiassi, Marconi e Piazza Dallò pur rientrando nella classe I, sono considerate, unicamente ai fini dell'occupazione del mercato settimanale del sabato, come appartenenti alla classe II.

ALLEGATO A) AL TESTO UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI, di cui all'art.132.

SERVIZI INDIVISIBILI TASI DAL 2014 AL 2019

		COSTI 2014	COSTI 2015	COSTI 2016
01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO			Con nuova classificazione Dlgs 118/2011
01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	290.670,00	194.530,00	154.654,08 (Miss.1, Progr.1)
02	Segreteria generale, personale e organizzazione	951.120,00	722.360,00	473.703,71 (Miss.1, Progr.2)
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	614.230,00	564.680,00	601.059,40 (Miss.1, Progr.3)
05	Gestioni di beni demaniali e patrimoniali	360.560,00	485.250,00	637.764,11 (Miss.1, Progr.5)
06	Ufficio tecnico	726.615,00	377.150,00	341.276,72 (Miss.1, Progr.6)
07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	263.435,00	221.285,00	227.978,79 (Miss.1, Progr.7)
05	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			
02	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	472.220,00	404.260,00	863.122,34 (Miss.5, Progr.2)
07	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO			
01	Servizi Turistici	108.670,00	192.820,00	239.105,47 (Miss.7, Progr.1)
08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			
01	Viabilità, circolazione stradale servizi connessi	162.300,00	207.200,00	201.590,00 (Miss.10, Progr.5) 04.5
02	Illuminazione pubblica e servizi connessi	594.000,00	490.500,00	491.380,00 (Miss.10, Progr.5) 06.4
09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
01	Urbanistica e gestione del territorio	295.010,00	225.590,00	255.709,76 (Miss.8)
06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	353.500,00	440.460,00	463.304,81 (Miss.9, Progr.2)

**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
SERVIZI INDIVISIBILI FINANZIABILI CON GETTITO
TASI**

codice missione (dlgs 118)	codice programma (dlgs 118)	DESCRIZIONE SPESA	spesa corrente 2017	spesa corrente 2018	spesa corrente 2019
1		MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
1	1	Organi istituzionali	€ 167.479,84	€ 192.227,03	€ 150.256,79
1	2	Segreteria generale	€ 444.651,54	€ 453.360,03	€ 509.166,12
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	€ 587.911,06	€ 563.954,66	€ 555.275,22
1	5	Gestioni di beni demaniali e patrimoniali	€ 580.990,00	€ 513.530,00	€ 494.570,81
1	6	Ufficio tecnico	€ 370.284,78	€ 390.422,04	€ 371.667,32
1	7	Anagrafe, stato civile, elettorale	€ 306.706,43	€ 322.513,72	€ 349.452,37
1	8	Statistica e sistemi informativi	€ 186.263,09	€ 204.001,58	€ 272.447,71
1	10	risorse umane	€ 192.850,32	€ 283.036,49	€ 164.523,66
8		ASSETTO DEL TERRITORIO			
8	1	Urbanistica e assetto del territorio	€ 261.187,92	€ 298.919,04	€ 304.266,38
9		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'ABIENTE			
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 407.455,27	€ 417.356,07	€ 450.251,63
10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
10	5	Viabilità e infrastrutture stradali	€ 706.930,24	€ 691.060,00	€ 738.040,35
		TOTALE SPESA SERVIZI INDIVISIBILI	€ 4.212.710,49	€ 4.330.380,66	€ 4.359.918,36

SOMMARIO

TITOLO I	3
Disposizioni generali	3
CAPO I	3
Statuto del contribuente	3
ART. 1 – Ambito e scopo del Testo Unico.....	3
ART. 2 – Statuto del contribuente.....	3
ART. 3 – Chiarezza e certezza delle norme regolamentari.....	3
ART. 4 – Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali.....	4
ART. 5 – Semplificazione degli adempimenti tributari.....	4
ART. 6 – Rapporto con i contribuenti.....	4
ART.7 – Regolamenti, aliquote e tariffe.....	5
CAPO II	5
Accertamento delle entrate tributarie	5
ART. 8 – Forma di gestione.....	5
ART.9 - Il funzionario responsabile del tributo.....	5
ART. 10 – Le dichiarazioni tributarie.....	6
ART. 11 - Attività di controllo e accertamento.....	7
ART. 12 - Notificazione a mezzo posta.....	8
ART. 13 – Contenzioso.....	8
ART. 14 - L'autotutela.....	8
CAPO III	9
Riscossione e rimborsi	9
ART. 15 – Riscossione.....	9
ART. 16 – Dilazione del versamento.....	10
ART. 17 – Rimborsi.....	12
ART.18 - Interessi.....	12
CAPO IV	13
Sanzioni	13
ART. 19 – Applicazione delle sanzioni.....	13
ART. 20 - Cause di non punibilità.....	14
CAPO V	14
Diritto di interpello	14
ART. 21 – Materie oggetto di interpello.....	14
ART. 22 – Istanza d'interpello.....	14
ART. 23 – Adempimenti dell'ufficio.....	15
ART. 24 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello.....	16
CAPO VI	16
Accollo e compensazione tra crediti e debiti tributari	16
ART. 25 – Accollo.....	16
ART. 26 – Compensazione.....	17
CAPO VII	18
Ravvedimento Operoso	18
ART. 27 – Ravvedimento Operoso.....	18
ART.28 – Sanzioni applicabili.....	18
CAPO VIII	19
Norme finali e transitorie	19
ART. 29 - Norme finali.....	19
TITOLO II	20
Norme per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali	20
CAPO I	20
Accertamento con adesione	20
Art. 30 Principi generali.....	20
Art. 31 Ambito dell'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	20
CAPO II	21
Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente	21

Art. 32 Competenza	21
Art. 33 Avvio del procedimento	21
Art. 34 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	21
Art. 35 Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	22
Art. 36 Atto di accertamento con adesione	22
Art. 37 Perfezionamento della definizione	23
Art. 38 Effetti della definizione	23
CAPO III	
Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione	24
Art. 39 Riduzione della sanzione	24
ART. 39 BIS Rinuncia all'impugnazione degli avvisi di accertamento.....	24
Titolo III	
Norme per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili	25
CAPO I	
Definizioni	25
ART.40 Presupposto dell'imposta.....	25
ART.41 Definizione di fabbricati e aree.....	25
ART.42 Soggetti passivi.....	26
ART.43 Soggetto attivo	26
ART.44 Base imponibile.....	26
ART.44-Bis Base imponibile fabbricati collabenti	28
ART. 45 Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	28
CAPO II	
Esenzioni, riduzioni, agevolazioni e detrazioni	28
ART. 46 Esenzioni.....	28
ART. 47 Riduzione e detrazioni dell'imposta	29
ART.47 bis Immobili adibiti ad abitazione principale.....	30
ART.48 – Agevolazioni connesse alle procedure dei commi 336-337 dell'art.1, legge n.311/2004.....	31
CAPO III	
Attività di accertamento	32
ART. 49 Versamenti e dichiarazioni	32
ART.50 Compensi incentivanti.....	33
TITOLO IV	
Norme per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa	34
CAPO I	
Disposizioni generali amministrative	34
ART.51 Modalità' per la richiesta e il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni.....	34
ART.52 Mestieri girovaghi, artistici, e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	36
ART.53 Concessione e/o autorizzazione	36
ART.54 Occupazioni d'urgenza	36
ART.55 Obblighi del concessionario.....	37
ART.56 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	37
ART.57 Decadenza della concessione e/o autorizzazione	37
ART.58 Revoca della concessione e/o autorizzazione.....	38
ART.59 Effetti della revoca.....	38
ART.60 Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni	39
ART.61 Rimozione delle opere.....	39
CAPO II	
Disposizioni generali di natura tributaria	39
ART.62 Oggetto della tassa	39
ART.63 Soggetti attivi e passivi.....	40
ART.64 Classificazione del comune.....	40
ART.65 Suddivisione del territorio in categorie.....	40
ART.66 Tariffe.....	40
ART.67 Occupazioni permanenti e temporanee.....	40
ART.68 Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa.....	41
ART.69 Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa.....	41
ART.70 Criteri di distinzione, graduazione e determinazione della tassa.....	41

ART. 71 Agevolazioni ex art.1, comma 86, legge 549/1995.....	42
ART.72 Occupazioni permanenti – disciplina e tariffe.....	43
ART.73 Autovetture per trasporto pubblico.....	43
ART.74 Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.....	43
ART. 75 Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.....	44
ART. 76 Criteri per la determinazione della tassa per l’occupazione del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere.....	44
ART.77 Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione della tassa.....	45
ART.78 Esenzioni.....	46
ART.79 Denuncia e versamento della tassa.....	47
TITOLO V	
Norme per la disciplina della pubblicita’ e delle affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicita’ e del diritto sulle pubbliche affissioni	49
CAPO I	
Disciplina della pubblicita’	49
ART. 80 Disciplina generale.....	49
ART. 81 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicita’.....	49
ART. 82 Condizioni e limitazioni per la pubblicita’ lungo le strade.....	50
ART. 83 Tipologia dei mezzi pubblicitari.....	51
ART. 84 Caratteristiche e modalita’ di installazione e manutenzione.....	52
ART. 85 Autorizzazioni.....	52
ART. 86 Obblighi del titolare dell’autorizzazione.....	53
CAPO II	
Il piano generale degli impianti pubblicitari	54
ART. 87 Criteri generali.....	54
ART. 88 La pubblicita’ esterna.....	55
ART. 89 Gli impianti per le pubbliche affissioni.....	56
CAPO III	
Disciplina generale di applicazione dell’imposta e del diritto	58
ART. 90 Applicazione dell’imposta e del diritto.....	58
ART. 91 Classificazione del Comune.....	58
ART. 92 La deliberazione delle tariffe.....	58
CAPO IV	
Imposta sulla pubblicita’ - Disciplina	58
ART. 93 Presupposto dell’imposta.....	58
ART. 94 Soggetto passivo.....	58
ART. 95 Modalita’ di applicazione dell’imposta.....	59
ART. 96 Dichiarazione.....	60
ART. 97 Rettifica ed accertamento d’ufficio.....	61
ART. 98 Pagamento dell’imposta e del diritto.....	61
CAPO V	
Imposta sulla pubblicita’ –tariffe	62
ART. 99 Tariffe.....	62
ART. 100 Pubblicita’ ordinaria.....	62
ART. 101 Pubblicita’ ordinaria con veicoli.....	63
ART. 102 Pubblicita’ con veicoli dell’impresa.....	63
ART.103 Pubblicita’ con pannelli luminosi.....	64
ART. 104 Pubblicita’ con proiezioni.....	64
ART. 105 Pubblicita’ varia.....	64
ART. 106 Imposta sulla pubblicita’ –riduzioni.....	65
ART. 107 Imposta sulla pubblicita’ –esenzioni.....	66
ART.108 Agevolazioni ex art.1, comma 86, legge 549/1995.....	67
CAPO VI	
Servizio delle pubbliche affissioni	67
ART. 109 Finalita’.....	67
ART. 110 Affissioni -prenotazioni -registro cronologico.....	68

ART. 111 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio.....	69
CAPO VII	
Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe	70
ART. 112 Tariffe – applicazione e misura	71
ART. 113 Tariffa – riduzioni	71
ART. 114 Diritto –esenzioni	72
CAPO VIII	
Sanzioni	72
ART. 115 Sanzioni Amministrative.....	72
ART.116 Repressione dell'abusivismo pubblicitario.....	73
Titolo VI	
Norme per l'applicazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria	75
ART.117 Istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).....	75
CAPO I	
Definizioni	75
ART.118 Presupposto dell'imposta.....	75
ART.119 Soggetti passivi.....	76
ART.120 Soggetti attivi.....	76
ART.121 Base imponibile.....	77
ART. 122 Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	78
CAPO II	
Esenzioni, riduzioni, agevolazioni e detrazioni	79
ART. 123 Esenzioni.....	79
ART.124 Riduzione dell'imposta	81
ART.125 Immobili adibiti ad abitazione principale.....	82
ART.126 – Agevolazioni connesse alle procedure dei commi 336-337 dell'art.1, legge n.311/2004.....	83
CAPO III	
Attività di accertamento	84
ART. 127 Versamenti e dichiarazioni	84
TITOLO VII	
Norme per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale	86
Art.128 – Istituzione dell'Imposta Unica Comunale - IUC.....	86
CAPO I	
Disposizioni Comuni	86
Art.129 – Soggetto attivo.....	86
Art.130 – Decorrenza ed efficacia del Titolo VII.....	87
Capo II	
La Tassa sui Servizi Indivisibili - TASI	87
Articolo 131 - Presupposto Impositivo	87
Articolo 132 – Servizi indivisibili	87
Articolo 133 - Soggetto Passivo.....	87
Articolo 134 - Base Imponibile	88
Articolo 135 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.....	88
Articolo 136 - Detrazioni, Riduzioni ed Esenzioni.....	89
Articolo 137 - Versamenti.....	90
Articolo 138 – Dichiarazione	91
TITOLO VIII	
Norme per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica dal 2020	92
Articolo 139 Istituzione.....	92
CAPO I	
Definizioni e base imponibile	92
Articolo 140 Soggetto attivo.....	92
Articolo 141 Presupposto impositivo.....	92
Articolo 142 Soggetti passivi.....	93
Articolo 143 Definizioni di immobili assoggettati all'imposta.....	94
Articolo 144 Immobili assimilati all'abitazione principale.....	95
Articolo 145 Base imponibile.....	95

CAPO II

Riduzioni, Esenzioni e Detrazioni	97
Articolo 146 Riduzioni.....	97
Articolo 147 Requisiti di fabbricati inagibili.....	98
Articolo 148 Esenzioni.....	99
Articolo 149 Detrazioni.....	100

CAPO III

Versamenti, Dichiarazioni, Accertamento, Riscossione, Rimborsi e Contenzioso	101
Articolo 150 Aliquote, detrazioni ed agevolazioni.....	101
Articolo 151 Versamento dell'imposta	101
Articolo 152 Dichiarazione IMU	102
Articolo 153 Funzionario responsabile IMU.....	103
Articolo 154 Interessi.....	104
Articolo 155 Sanzioni	104
Articolo 156 Riscossione coattiva.....	104

CAPO IV

Disposizioni finali e transitorie	105
Articolo 157 Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento.....	105

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE	
AI SENSI DELL'ART.65 DEL T.U.	106
ALLEGATO A) AL TESTO UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI, di cui all'art.132.	
SERVIZI INDIVISIBILI TASI – DAL 2014 AL 2019	109